

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1815}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, MOSCA,
ZAFFANELLA

Presentata l'8 marzo 1973

Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali o artigiane dell'edilizia, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei ai quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei lavoratori dipendenti del settore edilizio, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei, nonostante gli importanti miglioramenti raggiunti in sede contrattuale, è ancora oggi una delle più disagiate del nostro paese.

Essa è soggetta a lunghi e ricorrenti periodi di sospensione dal lavoro per cause stagionali e subisce i riflessi dell'andamento dell'occupazione, che nel settore è caratterizzata da ricorrenti crisi congiunturali. L'esistenza di questa situazione è provata dall'elevato numero di lavoratori edili fra gli emigranti, i quali cercano all'estero un lavoro che in Italia non esiste o un trattamento economico che li ponga al riparo dai periodi di disoccupazione stagionale. Correlata a questa emigrazione forzata vi è però l'accettazione da parte loro di contratti salariali e di condizioni di lavoro assai sfavorevoli rispetto alla mano d'opera indigena, come è provato, ad esempio dal fatto che nella confederazione elvetica, nel settore edile, i lavoratori emigranti italiani forniscono un contingente elevatissimo di manovali e di muratori generici, inquadrati

contrattualmente nelle categorie B e C, mentre i lavoratori locali appartengono generalmente alla categoria A.

Un secondo dato che caratterizza la condizione operaia dei settori considerati è l'elevatissimo tasso di infortuni per incidenti sul lavoro o da malattia professionale, che non deriva soltanto da condizioni oggettive o dall'insufficiente sviluppo tecnologico delle imprese, spesso piccole e piccolissime, ma soprattutto dai modi in cui si esplica il rapporto di lavoro, dalla sua precarietà e dai cottimi illegali.

Un terzo dato riguarda le conseguenze che sul piano previdenziale derivano da tutta questa situazione. La nostra legislazione pensionistica è sul piano dei principi una delle più avanzate del mondo, perché consente, con una anzianità di quarant'anni di lavoro di ottenere una pensione che non è molto inferiore al salario effettivamente percepito dal lavoratore attivo.

C'è però da chiedersi quali sono le categorie che riescono ad assicurare alla maggioranza dei loro componenti il raggiungimento

dei livelli massimi di pensione. Fra queste certamente non ci sono i lavoratori dell'edilizia, dell'escavazione e della lavorazione dei materiali lapidei. Per una serie di ragioni che è inutile qui illustrare il fenomeno del mancato versamento di contributi, diffusissimo nel passato anche recente, permane in tutta la sua gravità, specie nelle aziende piccole e medie. A questo fatto si aggiunge la precarietà dei rapporti di lavoro, la esistenza di lunghi periodi di disoccupazione involontaria. Né va trascurato il fatto che il progresso tecnologico non ha ridotto in modo apprezzabile la fatica fisica, per cui, indipendentemente dalle condizioni del mercato del lavoro del settore, che espellono dall'attività produttiva i più anziani e i più malandati, è raro trovare un lavoratore dell'edilizia il quale sia riuscito a sfuggire agli infortuni e alle malattie professionali riconosciute e che non sia costretto a presentare domanda di invalidità INPS o addirittura a restarsene disoccupato in attesa di raggiungere l'età pensionabile. Si può ancora aggiungere che la forte incidenza dell'emigrazione temporanea all'estero comporta per i lavoratori edili l'esistenza di periodi contributivi in Italia e in altri paesi, il che non sempre dà luogo a condizioni ottimali all'atto del pensionamento.

Di fronte a questa situazione il problema della copertura assicurativa nei periodi di so-

spensione dal lavoro, che non poté essere risolto quando venne emanata la normativa dell'integrazione salariale nel settore dell'edilizia e dei lapidei, con la legge 3 febbraio 1963, n. 77 e con la successiva che la modificava e la integrava del 2 febbraio 1970, n. 14, si impone. Sarà questo un primo provvedimento riparatore in attesa di poter affrontare il problema più grave dei vuoti contributivi imputabili ad altri fattori, che interessa milioni di lavoratori.

I proponenti ritengono che si debba partire da quanto è stato sancito nella legge 8 agosto 1972, n. 464, la quale modificava e integrava la legge 1° novembre 1968, n. 1115, per la materia che ci interessa, con l'articolo 2. Tale articolo stabiliva infatti:

« I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa ».

Con la presente proposta di legge questa norma, limitata ai periodi di sospensione del lavoro, viene estesa ai lavoratori dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia, delle costruzioni e delle escavazioni e lavorazioni di materiali lapidei, con il fine di assicurare loro la copertura assicurativa ai fini pensionistici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modificazioni e integrazioni alla legge 1° novembre 1968, n. 1115, sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e dell'escavazione e lavorazione lapidei, per i periodi per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni, a norma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.